

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XCVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1967

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	863
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
RUSSO SPENA: Norme concernenti la carriera degli agenti di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle Forze armate (2867) . . . . .	863
PRESIDENTE . . . . .	863, 864
RUSSO SPENA . . . . .	863

---

La seduta comincia alle 9,30.

MATTARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amodio, Dal Conton Maria Pia e Zincone.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Russo Spena: Norme concernenti la carriera degli agenti di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle Forze armate (2867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Russo Spena: « Norme concernenti la carriera degli agenti di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle Forze armate ».

A suo tempo, la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal relatore Barbi il quale riferisce che il proponente dell'iniziativa legislativa si è riservato di prospettare una nuova e più adeguata indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa dal provvedimento implicata, non risultando idonea quella formulata all'articolo 3 della proposta di legge, che rinvia ai normali stanziamenti di bilancio ».

Mi risulta che ora il proponente ha sciolto la riserva.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oltre ad aver modificato l'articolo concernente la copertura, ho modificato anche la struttura della proposta di legge per renderla bene accetta al Governo.

Mi permetto quindi di presentare a titolo di emendamento il seguente nuovo testo in sostituzione del precedente:

ART. 1.

I militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e successivamente inquadrati in ruolo con il grado di guardia possono, a domanda, chiedere l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 6 luglio 1956, n. 699, modificata ed integrata dalla successiva legge 6 luglio 1962, n. 888.

Sulle domande degli interessati decide il Ministro dell'interno previo parere della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460, circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 della legge predetta.

Gli elementi ritenuti meritevoli dalla Commissione predetta sono ammessi a frequentare un corso di aggiornamento della durata di un mese al termine del quale sostengono un esame di idoneità con le modalità di cui all'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e, se giudicati idonei, conseguono la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888; sono esonerati dalla frequenza del corso e dall'esame di idoneità i militari che siano già transitati nella carriera di sottufficiale.

Previo giudizio della Commissione di avanzamento di cui al secondo comma, può essere

reintegrato nella posizione di sottufficiale, ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto e di reversibilità, anche il personale, per il quale si verificano le condizioni di cui al primo comma, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Gli effetti economici derivanti dalla presente legge avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 3.

All'onere annuo di lire 21.960.000 si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo 1312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che invieremo alla Commissione bilancio il nuovo testo, perché esprima il suo parere, rinviando ad altra seduta la discussione del provvedimento.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 9,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---